



Sent. n.71/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Anna Bombino	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80273**
del registro di segreteria, riassunto dalla Procura
regionale del Lazio con atto depositato il 12/10/2023
nei confronti di:

- X X, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e
residente in OMISSIS (OMISSIS) alla Via OMISSIS
n. OMISSIS C.F. OMISSIS rappresentato e difeso
dall'avv. Pierpaolo Fiorini ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Roma
(RM) alla Piazza delle Belle Arti n. 3 e con
domicilio digitale eletto presso il
seguente indirizzo P.E.C.
pierpaolofiorini@ordineavvocatiroma.org;

- X X, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS) alla Via OMISSIS n. OMISSIS C.F. OMISSIS;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Giuseppe Di Benedetto, la V.P.G., dott.ssa Emanuela Rotolo, in rappresentanza della Procura Regionale, l'Avv. Pier Paolo Fiorini per il convenuto X X, non costituito in giudizio il OMISSIS. X X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato il 09/02/2024 la Procura regionale ha evocato in giudizio i signori X X e X X nella loro qualità, il primo di Direttore Direzione OMISSIS del Municipio OMISSIS, il secondo di Responsabile del Procedimento, per sentirli condannare, in favore del Comune di Roma Capitale, al pagamento dell'importo pari ad € 123.000,42, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, per il danno erariale derivante da una serie di presunte irregolarità amministrative e contabili riscontrate nell'ambito del conferimento, nell'anno 2014, da parte del Municipio OMISSIS di Roma Capitale, di

incarichi concernenti le alberature stradali.

Il presunto danno era comunicato alla Procura regionale, con nota prot. RC OMISSIS del OMISSIS novembre 2022, dal Vicesegretario Generale di Roma Capitale e faceva seguito alla nota prot. RC OMISSIS del OMISSIS.09.2022, con la quale era stata trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002, la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. OMISSIS del OMISSIS.09.2022, avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) Dlgs 267/2000, derivante dal Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Roma n. OMISSIS/2019, emesso in favore di tale X per un importo pari ad € 33.518,62, di cui € 24.888,00 relativi a sorte ed € 8.630,62 relativi agli interessi maturati.

A seguito della segnalazione, il Pubblico Ministero contabile avviava un'istruttoria, a conclusione della quale emergeva quanto segue.

Nell'ambito di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle alberature stradali, disposti a seguito di un evento infausto causato, nel dicembre 2013, dal crollo di un pino domestico lungo la Via OMISSIS, con nota della Direzione OMISSIS del Municipio OMISSIS, prot. CO OMISSIS del 21.03.2014,

a firma del Direttore, OMISSIS. X X, e del Responsabile del Procedimento OMISSIS. X X, era chiesto al dott. X X la trasmissione di un'offerta per lo svolgimento delle seguenti prestazioni *"censimento alberature stradali, posizionamento talloncini numerici, verifica tecnica visiva con stima percentuale degli eventuali accertamenti strumentali necessari, relazione tecnica e relativa scheda per ogni essenza arborea indagata, restituzione grafica con posizionamento delle essenze rilevate sia in formato cartaceo che su supporto informatico"*.

Con nota acquisita a prot. CO/OMISSIS del 28.03.2014, il X presentava un'offerta economica pari a € 20.000,00, al netto di CPA 2% e IVA 22%, per lo svolgimento di tre attività: 1) realizzazione dell'inventario del patrimonio arboreo e arbustivo, predisposizione di una relazione tecnica con schede descrittive per ogni pianta, apposizione di targhette con numerazione progressiva, indagine per la valutazione della stabilità di piante ad alto fusto laddove ritenuto necessario; 2) realizzazione di un database che consentisse la consultazione e l'estrapolazione di elaborazioni statistiche; 3) predisposizione della cartografia digitale collegata

al database e stampa in scala adeguata di un congruo numero di elaborati cartografici, rappresentanti il posizionamento delle piante esaminate. Il tempo per il completamento delle attività ricomprese nell'oggetto dell'incarico era stato stimato dallo stesso proponente in giorni 80.

A fronte della illustrata offerta, la Direzione OMISSIS, con nota prot. CO OMISSIS del 06.05.2014, sempre a firma dell'OMISSIS. X, disponeva l'affidamento del predetto incarico professionale per un importo pari al preventivo proposto.

Decorsi trenta giorni dal conferimento dell'incarico senza che il dott. X avesse iniziato l'attività, con nota prot. OMISSIS del 9 giugno 2014 l'OMISSIS. X contestava al medesimo l'inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, che avrebbe dovuto già segnare la metà dell'avanzamento, e a causa del quale la Direzione era stata costretta a conferire incarichi ad altri quattro dottori forestali (X, X, X, X), al fine di effettuare, ciascuno per il proprio lotto, il censimento e la verifica statica (VTA) di tutte le alberature incidenti sul territorio municipale, stimate in circa 10.000 piante complessive. La nota dava atto che il X aveva riformulato la propria offerta, proponendo la

realizzazione, al costo di € 8.000, di un database con GTS collegato, esteso alle 10.000 alberature di interesse del Municipio, nel quale sarebbero confluiti i dati raccolti dai dottori forestali; la prestazione si sarebbe dovuta svolgere entro il 31 ottobre 2014 e veniva espressamente previsto che *"la consegna successiva al 31 ottobre 2014 costituirà grave inadempimento e di fatto vanificherà l'utilità dello strumento (database e GIS) e quindi, l'interesse della Direzione, di conseguenza il X perderà il diritto ad ogni compenso, verranno corrisposte unicamente eventuali spese documentate"*. La sostanziale riduzione dell'oggetto dell'incarico e conseguentemente del compenso non era formalizzata con l'emanazione di un provvedimento motivato.

A conclusione delle attività, con note acquisite a prot. CO OMISSIS del 17.04.2015 e CO OMISSIS del 28.04.2015, il dott. X trasmetteva all'Amministrazione committente, in ritardo rispetto al suddetto termine, n. 3 copie della Relazione tecnica conclusiva, comprendente un censimento di 9.496 piante, unitamente a n. 2 copie del Database dei fusti erborei e della Cartografia su CD-ROM.

In seguito, atteso l'aumento del numero delle piante inventariate di ulteriori 3.987 unità rispetto al

numero originariamente convenuto, con nota assunta a prot. n. OMISSIS del 15 maggio 2015, il consulente comunicava che il nuovo corrispettivo, ammontava a € 39.500,00 oltre I.V.A./C.P.A.. Anche questo accordo non era espresso in un provvedimento formale.

Qualche mese dopo, il dott. X chiedeva al Municipio OMISSIS il saldo del sopra indicato compenso, senza ottenere alcun riscontro, sicché emetteva la fattura n. OMISSIS del 07.04.2016 per € 49.153,80 e instaurava un procedimento monitorio nei confronti di Roma Capitale per ottenere il pagamento della relativa somma; il ricorso veniva, tuttavia, rigettato per l'assenza di un titolo posto a fondamento del credito, atteso che per una parte della prestazione l'incarico non era stato conferito con atto scritto. A fronte di espressa richiesta del collaboratore e a sostegno della sua pretesa, il Responsabile del Procedimento, OMISSIS. X, nella nota prot. CO OMISSIS del 08.02.2017, illustrava le ragioni che avevano fatto emergere, la necessità di estendere l'indagine ad altre zone e, stante il concordato incremento della prestazione, riteneva giustificata la relativa richiesta economica.

Il dott. X otteneva, pertanto, dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo in data OMISSIS 2019 per la

somma di € 24.888,00, oltre spese della procedura, somme liquidate con mandati di pagamento del 31.12.2020, e si riservava di agire in separato giudizio per il pagamento del residuo, relativo al successivo ampliamento dell'incarico.

L'autonoma domanda relativa a quest'ultima parte del compenso, tuttavia, veniva respinta dal Tribunale di Roma con la sentenza del OMISSIS 2021, n. OMISSIS, essendo stato accertato che la prestazione professionale era stata resa senza un formale contratto e senza l'osservanza dei dovuti controlli contabili e che dunque, in forza dell'art. 192 TUEL, il collaboratore si sarebbe dovuto rivalere sul funzionario che aveva disposto l'ampliamento dell'incarico al di fuori della cornice normativa.

Anche due degli altri quattro tecnici incaricati, il dott. X X e il dott. X X, onde ottenere il pagamento delle proprie spettanze, promuovevano altrettanti ricorsi per decreto ingiuntivo, a seguito dei quali l'Amministrazione capitolina corrispondeva, rispettivamente, al dott. X X, con mandato di pagamento n. 2018/OMISSIS del OMISSIS.2018, la somma di € 51.618,47 per il D.I. n. OMISSIS/2016 - pignoramento n. 2017-OMISSIS e al dott. X, con mandato di pagamento n. 2018/OMISSIS del OMISSIS.2018, la

somma di € 48.891,26 per il D.I. n. OMISSIS/2016 - pignoramento n. OMISSIS. Quanto ai dott.ri X X e X X, la Direzione Tecnica del Municipio OMISSIS di Roma Capitale ha dichiarato che dalla documentazione in possesso e dagli archivi informatici non risultano fatture emesse dai medesimi, né conseguentemente mandati di pagamento in favore di questi ultimi.

A conclusione dei sopra indicati giudizi, l'OMISSIS. X, rappresentato dall'avv. Pier Paolo Fiorini, con segnalazione-atto di significazione e diffida del 16 giugno 2022 denunciava ai vertici dell'Amministrazione le numerose irregolarità poste in essere nel corso del procedimento di affidamento dell'incarico al dott. X e della relativa fase di esecuzione, con particolare riferimento all'inadempimento delle prestazioni in esso dedotte e al conseguente ridimensionamento dell'oggetto del contratto, che aveva reso necessario l'affidamento della restante parte dei lavori ad altri professionisti, nonché allo status di dipendente del Ministero dell'Ambiente del collaboratore, taciuto dal medesimo.

A fronte dei fatti segnalati, con nota prot. RC/2022/OMISSIS del OMISSIS.10.2022 il Segretariato Generale di Roma Capitale incaricava la Direzione

Controlli di legittimità e di regolarità amministrativa, Trasparenza ed Anticorruzione del Comune di Roma di verificare la veridicità e la fondatezza delle censure sollevate nei confronti dell'operato dell'Amministrazione comunale.

Le risultanze dell'istruttoria venivano compendiate nella relazione prot. RC/2022/OMISSIS del OMISSIS.11.2022 che qualificava come irregolare ed illegittima nonché foriera di danno erariale l'attività amministrativa posta in essere dal Municipio OMISSIS di Roma Capitale, concludendo che *"la predetta U.O. non soltanto ha agito al di fuori di un perimetro normativo e regolamentare dato dall'ordinamento ma comunque, ha proceduto a riconoscere con apposita certificazione di congruità somme dovute per attività non contrattualizzate e, in aggiunta, conferite a "professionisti" per i quali non si fa menzione di curricula"*.

Alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'illecito amministrativo-contabile, la Procura regionale ha ritualmente notificato invito a depositare deduzioni e documenti, ex art. 67 dell'All. 1 al D.Lgs. 28 agosto 2016, n. 174 all'OMISSIS. X X, Direttore della Direzione OMISSIS

del Municipio OMISSIS di Roma Capitale, e al OMISSIS.

X X, incaricato della P.O. OMISSIS, nonché responsabile del procedimento.

Il solo OMISSIS. X si è avvalso della facoltà di depositare deduzioni, rinunciando alla richiesta di audizione in origine formulata in calce alle stesse. Le difese articolate nella fase preprocessuale non sono state, tuttavia, ritenute idonee a superare le elevate contestazioni.

L'organo requirente ha, infatti, ravvisato la sussistenza di condotte antigiuridiche e del nesso causale ritenendo che il nocumento patrimoniale inferto all'Amministrazione capitolina, è derivato dalla gestione caotica degli incarichi conferiti, nell'ambito del Municipio OMISSIS, per l'attività di censimento del verde, avendo l'OMISSIS. X, Direttore della Direzione OMISSIS, e il OMISSIS. X, incaricato della P.O. OMISSIS nonché responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, da un lato, affidato al dott. X un incarico in violazione del quadro normativo di riferimento, riconoscendo al medesimo il compenso pattuito pur a fronte della mancata resa della prestazione; dall'altro, affidato ad altri quattro professionisti esterni le attività che dal primo non erano state

eseguite, con conseguente indebito esborso di maggiori somme a carico dell'Ente municipale.

La Procura regionale ha in particolare censurato:

- la mancata emanazione di provvedimenti formali, in relazione all'estensione dell'incarico conferito al dott. X, stabilita solo nell'ambito di riunioni operative svolte presso l'allora U.O.T. e U.O.A.L. dal quale non veniva emesso alcun provvedimento dirigenziale;
- la suddivisione del territorio in sette lotti avvenuta a mezzo di semplici verbali per affidarli poi ognuno a un professionista diverso destinatario dell'incarico di svolgere indagini sulla stabilità delle alberature;
- la carenza dei presupposti per la stipula dei predetti contratti;
- la generale assenza di richiami a specifiche norme di legge e la mancata osservanza di procedure amministrative tipiche e nominate;
- l'incarico poteva essere conferito a personale in servizio interno all'amministrazione e con conseguente illegittimità degli affidamenti;
- la gestione caotica dei procedimenti del Municipio OMISSIS.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'organo

requirente ha ritenuto che in considerazione della condotta anti doverosa dei convenuti sono configurabili gli estremi del dolo eventuale, inteso come volontà non dissuasa dalla rappresentazione dell'evento, accettato nell'evenienza del suo realizzarsi (Corte conti, Sez. II App., n. 308/2021).

2. Il convenuto X X si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'avv.to Pierpaolo Fiorini che con memoria ha dedotto:

- l'infondatezza dell'accusa per carenza istruttoria nella verifica documentale da parte dell'Amministrazione;
- che il periodo dell'incarico di X presso il Municipio OMISSIS durante il quale risulta aver ricoperto il ruolo di Direttore della U.O.A.L. del Municipio OMISSIS è dal 24 gennaio 2014 sino al 12 gennaio 2015, pertanto nessun rilievo di responsabilità - per dolo o colpa grave - può essere a lui ascritto per fatti successivi alla data del 12 gennaio 2015, soprattutto in ordine alla verifica delle prestazioni eseguite oggetto degli affidamenti e, dunque, dei pagamenti di seguito effettuati;
- che nell'organigramma dell'Amministrazione non vi erano figure adeguate per poter svolgere

legittimamente e tecnicamente l'incarico in somma urgenza di valutazione sulla stabilità (V.T.A.) di tutte le alberature - attività che, stando alle qualifiche e ai titoli - sarebbe stata oltretutto normativamente preclusa. Peraltro, il R.U.P. dott. X X nel disciplinare di gara del OMISSIS.2014 prot. CO/OMISSIS, attestava che era stata condotta una verifica sul personale a disposizione del Municipio OMISSIS e dichiarato espressamente in atti che non vi fosse organico sufficiente a svolgere l'incarico";

- che i quattro agronomi X, X, X e X risultano aver espletato interamente l'incarico a loro affidato, prova ne siano le loro perizie tecniche eseguite e consegnate al Municipio OMISSIS, i conseguenti lavori di abbattimento, potatura e messa in sicurezza eseguiti entro la data del 22 ottobre del 2014 e completati entro il mese di febbraio del 2015;
- che il dott. X alla data del 12 gennaio 2015 - allorquando l'OMISSIS. X non ricopriva più il ruolo di Direttore della U.O.A.L.- non risulta aver eseguito neppure l'incarico ridotto, a seguito della rimodulazione a ribasso del 9

giugno 2014 prot. OMISSIS, al solo data-base e GIS informatico, posto che il documento depositato presso il Municipio in data 27 aprile 2015 non può essere definito in alcun modo un data-base informatico, ma solo una mera tabella posticcia riepilogativa del lavoro che era stato già eseguito dai quattro agronomi;

- che i presupposti della somma urgenza, dei procedimenti amministrativi inerenti, nonché l'esecuzione degli incarichi affidati ai quattro agronomi sopra richiamati sono stati analiticamente vagliati dalla Procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale - RGN OMISSIS 2014 - inteso a verificare la correttezza sia delle procedure di appalto che degli interventi eseguiti sulle alberature; sia nella relazione tecnica della Procura del perito nominato, che dagli atti di indagini eseguiti, dall'informativa di P.G. e dalla documentazione acquisita (come le relazioni della Guardia Forestale), risulta che 1) le procedure di appalto in somma urgenza erano corrette e rientravano nello schema normativo; 2) il lavoro è stato eseguito dai dott. X, X, X e X (il dott. X non risulta neppure nominato); 3) il lavoro

eseguito sulle alberature è corretto e non ha prodotto danni al patrimonio arboreo comunale - e di conseguenza il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione e il G.I.P. ha emesso decreto di archiviazione;

- che il procedimento disciplinare a carico dell'OMISSIS. X è stato archiviato con provvedimento del OMISSIS.2016 GB/OMISSIS del OMISSIS.2015 dall'Ufficio Provvedimenti disciplinari di Roma Capitale nel procedimento GB/OMISSIS/2015 su diverse procedure di appalto, compreso quelle oggetto del presente giudizio, dopo aver vagliato le procedure in somma urgenza e la loro conformità allo schema normativo;
- che l'Ufficio Provvedimenti disciplinari di Roma Capitale nel procedimento GB/OMISSIS/2017 correlato ai sensi dell'art. 55-ter D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al proc. pen. RGN OMISSIS/14, dopo aver vagliato le ipotesi di deviazione dallo schema normativo correlative agli interventi eseguiti sulle alberature del Municipio OMISSIS oggetto del presente giudizio, ha dapprima sospeso il procedimento e poi ne ha disposto l'archiviazione con provvedimento GB/OMISSIS del OMISSIS.2019;

- che la prima richiesta di pagamento da parte del X per l'attività -in realtà non svolta- è del 2016 a seguito dell'emissione della fattura del 7 aprile 2016, allorquando l'OMISSIS. X non ricopriva più l'incarico di Dirigente della U.O.A.L. già dal 12 gennaio 2015 né aveva alcun ruolo nel Municipio OMISSIS, essendo stato trasferito il OMISSIS marzo 2015;
- che il R.U.P. del procedimento OMISSIS. X.X, ha redatto una nota, prot. OMISSIS del 8 febbraio 2017 nella quale riconosceva la congruità perfino della richiesta successiva formulata dal X, per la quale - anche in questo caso - Roma Capitale ometteva di costituirsi in giudizio e che è stata contestata - ad oggi - unicamente dall'OMISSIS. X in sede civile nel giudizio pendente presso il Tribunale di Roma R.G. n. OMISSIS/22.

Il convenuto ha formulato le seguenti conclusioni:

- in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dalla Procura Regionale nell'atto di citazione del 21.2.2024 in quanto infondate e comunque non provate;
- in via subordinata, fare largo uso del potere di riduzione dell'addebito contestato.

3. Non risulta costituito in giudizio X X.

4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di X X.

2. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti dei signori X X e X X nella loro qualità, il primo di Direttore Direzione OMISSIS del Municipio OMISSIS, il secondo di Responsabile del Procedimento, in relazione al danno erariale subito dal Comune di Roma Capitale, pari ad € 123.000,42, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, derivante da una serie di presunte irregolarità amministrative e contabili riscontrate nell'ambito del conferimento, nell'anno 2014, da parte del Municipio OMISSIS di Roma Capitale, di incarichi concernenti le alberature stradali.

Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati

brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in

giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

3. Nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, degli elementi della responsabilità amministrativa, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo, si ritiene che dalla vicenda descritta nella parte in fatto, sia scaturito un danno erariale subito da Roma Capitale.

In particolare, in parziale condivisione dell'assunto accusatorio, si reputa che il nocumento patrimoniale inferto all'Amministrazione capitolina sia derivato dalla gestione caotica degli incarichi conferiti per l'attività di censimento del verde ed in particolare dall'incarico affidato al X in violazione del quadro normativo di riferimento, per il quale era riconosciuto il compenso pattuito pur a fronte della mancata resa della prestazione. L'incarico era poi affidato ad altri quattro professionisti esterni.

Nel senso dell'illegittimo conferimento dell'incarico anche la relazione della Direzione Controlli di legittimità e regolarità amministrativa,

Trasparenza e Anticorruzione, a conclusione dell'attività di controllo amministrativo successivo, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

3.1 In ordine al quantum del danno si ritiene -in difformità all'avviso espresso dall'organo requirente- che il nocumento subito da Roma Capitale sia da determinare in euro 28.880,00, corrispondente all'importo del compenso pagato in favore del X nonostante lo stesso fosse risultato inadempiente. La quota di danno invocato dalla Procura contabile per il residuo importo e riferito ad un asserito illegittimo conferimento di incarichi affidati ad altri quattro professionisti esterni, non si ritiene sufficientemente provato. Al riguardo si rileva che i presupposti dell'urgenza e la legittimità degli incarichi conferiti sono stati ritenuti sussistenti dalla Procura della Repubblica, nell'ambito del collaterale procedimento penale RGN OMISSIS 2014 e poi in sede disciplinare. Il Collegio concorda con tali conclusioni anche perché gli incarichi sono stati regolarmente eseguiti.

4. Quanto all'elemento soggettivo qualificato dalla Procura regionale in termini di dolo eventuale, si

ritiene che esso sia riferibile solo alla condotta del convenuto X X.

Si rileva al riguardo che l'OMISSIS. X non ricopriva più l'incarico di Dirigente della U.O.A.L. (concluso il 12 gennaio 2015) quando perveniva con la fattura del 7 aprile 2016 la richiesta di pagamento da parte del X per l'attività non svolta.

La condotta del convenuto dott. X X risulta, invece censurabile avendo svolto il ruolo di RUP nel disciplinare di gara del OMISSIS maggio 2014 prot. CO/OMISSIS, ma soprattutto avallando, con la nota prot. CO OMISSIS del 08.02.2017, la richiesta economica formulata dal X poi rivelatasi assolutamente non dovuta.

5.Incontestato il rapporto di servizio, per quanto riguarda il nesso di causalità, il Collegio condivide la prospettazione attorea di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso del OMISSIS. X X.

6.In conclusione, da quanto esposto emerge:

- l'assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto X X, al quale vanno corrisposte le spese di lite - poste a carico di Roma Capitale- liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri accessori;

- la sussistenza dei requisiti fondanti l'affermazione della responsabilità amministrativa, con conseguente accoglimento della domanda attrice nei confronti di X X, così come rideterminata dal Collegio e pari ad euro 28.880,00, oltre alla rivalutazione monetaria decorrente dagli indebiti pagamenti.

7. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, da Roma Capitale, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del OMISSIS. X segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo

20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80273 del registro di Segreteria,

Dichiara la contumacia di X X;

Assolve il convenuto X X e liquida le spese di lite -poste a carico di Roma Capitale- in euro 4.000,00, oltre oneri accessori;

Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria nei confronti di X X e lo condanna al pagamento in favore di Roma Capitale di euro 28.880,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data degli indebiti pagamenti, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., e agli interessi legali sulla somma così rivalutata decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, e, infine, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo

20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, da Roma Capitale, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa

l'indicazione delle generalità e degli altri dati

identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 18 giugno 2024.

L'estensore	Il Presidente
Giuseppe Di Benedetto	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 05 febbraio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in €. **447,04 (quattrocentoquarantasette/04)**

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente